MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE *PRATOLA SERRA*
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via G. Picardo, 37 - 83039 PRATOLA SERRA(AV)
Sedi/plessi Comuni di Pratola Serra, Prata di Principato Ultra e Santa Paolina
Tel. 0825967816 - C.F.80008530646- Codice Meccanografico .AVIC857002
E-MAIL avic857002@istruzione.it - PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - -PRATOLA SERRA
Prot. 0008603 del 15/10/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

PREMESSA

I destinatari delle norme contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 24/06/98 n. 249 modificato dal DPR 21/11/07 n. 235, sono gli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire; la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, con adeguata motivazione, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale dettagliatamente declinata e rendicontata per iscritto al Dirigente circa i suoi risultati. La successione delle sanzioni non é (né deve essere) automatica; mancanze lievi non possono comunque rimanere oggetto di sanzioni leggere, se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni di doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno e all'esterno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività.

Art.1
Comportamenti che configurano mancanze lievi:

a) presentarsi alle lezioni in ritardo ripetutamente (5 volte al mese), senza giustificazione;
b) tenere comportamenti non corretti e non rispettosi al cambio dell'ora, negli spostamenti interni e durante l'intervallo (es.: non mantenere la fila, spingere i compagni, urlare, uscire dall'aula senza permesso, ecc.);
c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni, impedendo anche ai compagni di seguire con attenzione;
d) non svolgere regolarmente o non presentare all'insegnante i compiti assegnati per casa;
e) non portare a termine il lavoro in classe per scarso impegno;
f) non portare il materiale scolastico necessario;
g) copiare i compiti assegnati per casa;
h) usare un abbigliamento poco consono all'ambiente scolastico (non indossare la divisa scolastica, utilizzo di copricapi in classe);
i) non consegnare il cellulare al docente della prima ora tenendolo spento nello zaino ;
j) non attenersi alle istruzioni dei docenti;
k) assumere comportamenti scorretti, d'insubordinazione nei confronti del docente vigilante durante le uscite didattiche o le visite guidate

Art. 2
Si configurano come mancanze medie:

a) partecipare ad assembramenti non consentiti;
b) assumere comportamenti non consoni all'ambiente scolastico (una o più mancanze lievi di cui all'art.1 ammonite già per 3 volte);
c) copiare durante le esercitazioni e/o verifiche in classe;
d) sporcare i locali e/o gli spazi esterni di pertinenza della scuola con atteggiamenti di noncuranza;
e) lasciare i servizi igienici in cattive condizioni;
f) assumere comportamenti scorretti, d'insubordinazione nei confronti del docente vigilante durante le uscite didattiche o le visite guidate (già ammonito 1 volta come mancanza lieve art.1)

Art. 3

Si configurano come mancanze gravi:

a) aver accumulato e/o reiterato 5 mancanze lievi/3 mancanze medie;
b) assumere comportamenti non consoni all'ambiente scolastico (una o più mancanze lievi di cui all'art.1 ammonite già per 5 volte)
c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
d) utilizzare il telefono cellulare durante la permanenza a scuola per conversazione e/o messaggi, per copiare i compiti o per scattare foto o registrare video;
e) portare a scuola oggetti pericolosi o sostanze chimiche e/o tossiche (accendini, coltelli, petardi, bombolette...);
f) sporcare i locali e/o gli spazi esterni di pertinenza della scuola con atteggiamenti di noncuranza (in caso di reiterazione ovvero già ammonito 1 volta come mancanza media)
g) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per negligenza o disattenzione;
h) rovinare il materiale di proprietà di altri alunni o del personale della scuola;
i) cedere la propria identità digitale;
j) comunicare password riservate;
k) utilizzare le piattaforme elettroniche (RE Argo) in maniera impropria;
l) usare impropriamente strumenti, anche in violazione delle leggi sulla privacy (scattare foto, video e/o accettare di farsi fotografare o filmare);
m) imbrattare le pareti dei locali interni e/o esterni;
n) alterare, distruggere documenti scolastici, anche digitali;
o) assumere comportamenti scorretti, d'insubordinazione nei confronti del docente vigilante durante le uscite didattiche o le visite guidate (in caso di reiterazione ovvero già ammonito 1 volte come mancanza media art. 2)
p) falsificare firme su comunicazioni o documenti scolastici.

Art. 4

Si configurano come mancanze gravissime:

a) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
b) insultare e umiliare i compagni con qualsiasi mezzo, anche informatico;
c) assumere comportamenti o atteggiamenti irrispettosi, e/o linguaggio offensivo nei riguardi di persone diversamente abili;
d) compiere discriminazioni di natura razzista o sessista;
e) assumere atteggiamenti arroganti e d'insubordinazione e fisicamente aggressivi di violenza privata, minaccia o ingiuria con il personale della scuola;
f) assumere atteggiamento arroganti e fisicamente aggressivi di violenza privata, minaccia o ingiuria nei confronti degli altri studenti della scuola;
g) usare o comunque portare sostanze tossiche all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti;
h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità propria (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.) e quella di altre persone;
i) compiere atti di vandalismo su suppellettili, arredi, attrezzature di laboratorio o materiale di proprietà della Scuola;
j) raccogliere, detenere e/o diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, e tutto ciò che non rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
k) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
l) sottrarre l'identità digitale di compagni e/o docenti;
m) utilizzo non autorizzato della palestra, del campo sportivo o di altri spazi esterni della scuola;
n) allontanarsi dalla scuola e/o uscire dai cancelli della Scuola in orario scolastico, senza permesso;
o) compiere atti di vandalismo, tenere atteggiamenti aggressivi durante le uscite didattiche e le visite guidate.

Art. 5
Violazioni e sanzioni

Le mancanze previste nell'art. 1 (***mancanze lievi***) dal comma 1.a al comma 1.k sono sanzionate dal docente.
La mancanza 1.a comporta l'avviso telefonico alla famiglia dopo il terzo ritardo per una sensibilizzazione; dopo il quinto ritardo viene sanzionata con nota disciplinare. Ogni 5 ritardi successivi il coordinatore sanzione con ulteriori ammonizioni scritte.
Le mancanze dal comma 1.b al comma 1.k sono sanzionate dal docente che le rileva con un rimprovero verbale o scritto ("nota generica") sul Registro elettronico e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario. Tale informativa deve essere controfirmata da un genitore.
La mancanza di cui alla lettera 1.i e 3.d comporta anche il ritiro del telefono cellulare da parte del docente e consegna ai genitori ovvero consegna all'Ufficio del Dirigente o a un suo delegato che lo conserverà in busta chiusa e in luogo custodito fino al ritiro dello stesso da pare di uno dei genitori dell'alunno.
Le mancanze previste dall'art. 3 (mancanze gravi) sono segnalate con ammonizione scritta del docente sul registro e sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, quindi vengono comunicate alla famiglia che viene convocata per un colloquio.
Le mancanze gravi e gravissime (artt. 3-4) o n.3 mancanze medie (art.2) o n.5 mancanze lievi (art.1) comportano, inoltre, l'esclusione dalle uscite didattiche e dal viaggio di istruzione nel periodo del quadrimestre.
Le mancanze di cui alle lettere "2 d" e "3 m" prevedono anche la pulizia dell'ambiente o delle superfici sporcate.

Le mancanze dell'art. 4 (***mancanze gravissime***) sono sanzionate, a seconda della gravità attraverso:

a) Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità scolastica.
La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative che accompagni la sospensione (pulizia dei locali, del giardino, riordino dei materiali, riflessione sull'accaduto e sulle regole comportamentali, attività di studio, esecuzione di compiti aggiuntivi) sarà valutata in rapporto alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed organizzative. La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal Consiglio di Classe con le presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.

b) Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità. La sanzione è adottata, previa audizione dell'alunno coinvolto e dei suoi genitori, dal Consiglio di Istituto.
La riunione è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento è assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. L'astensione non è ammessa, salvo nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti (come autore o come vittima). In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla data in cui la scuola è venuta a conoscenza della mancanza.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
La violazione della lettera "4a" comporta anche la sanzione amministrativa prevista dalla vigente legge sul divieto di fumo nei locali pubblici.
Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.
Le mancanze gravissime comportano la esclusione dallo scrutinio finale. (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).
Le sanzioni erogate per mancanze gravissime comportano la non partecipazione alle uscite didattiche e alle visite d'istruzione. Nel caso di esclusione dall' uscita o visita didattica, i docenti del Consiglio di Classe, nel pieno rispetto del diritto all'istruzione garantito dalla Costituzione, predispongono un percorso didattico alternativo (presenza a scuola).
Le sanzioni incidono sulla valutazione del comportamento espressa in decimi.

Art. 6
Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 5.1 e 5.2, tenuto conto dell'età degli allievi e della finalità educativa della sanzione, è legata all'immediatezza e tempestività dell'intervento. In questo caso, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, non è necessario dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento all'alunno e alla sua famiglia anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata, fax, fonogramma) con verifica di avvenuto recapito. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente, accompagnato da un genitore, ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico e sottoscritto dalle parti.
Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare (il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati);
b) la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 7

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto, viene data all'alunno/a e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della delibera, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 8
Risarcimento danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili. La quantificazione è stabilita dal Dirigente Scolastico sentiti gli OO.CC

Art. 9
Effetti dei provvedimenti

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché essa possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art.10

Impugnazioni provvedimenti

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il suddetto è stato posto oralmente, per iscritto se è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 11.
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Art. 11

Composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato che lo presiede;
- Un docente, nominato dal Consiglio d'Istituto;
- Due genitori, nominati dal Consiglio d'Istituto;

Sono inoltre nominati due membri supplenti (docente,genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).
La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
L'Organo di Garanzia resta in carica per un triennio, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri alunni.
Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.
Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono sostituiti con i membri supplenti.

L'Organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12
Impugnazioni Regolamento

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico provinciale a norma dell'art. 5 comma 4 del DPR 249/98.

Approvato con delibera n 9 del Consiglio d'Istituto 12.10.2026

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Erika Maria Garofalo
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate